

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 21 GIUGNO 2012



Audizione

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

CAMERA DEI DEPUTATI

AC 5263

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012

Roma, 21 giugno 2012





Premessa

I Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma dello scorso 20 e 29 maggio, stanno affrontando l'emergenza con il massimo impegno nonostante le difficoltà e se vengono loro affidati gli strumenti necessari, sono capaci di poter mettere in atto azioni di aiuto concreto a favore degli sfollati nell'ambito del sistema che la protezione civile si è data sia nei centri minori che nelle città.

Partendo dai bisogni impellenti, i Sindaci devono poter rispondere alle necessità del territorio per favorire la ripresa economica e sociale. Tutto questo è possibile se i Comuni svolgono **un ruolo attivo anche in questa fase di emergenza**, attraverso un supporto e accompagnamento amministrativo che porti ad una "ripresa" delle ordinarie funzioni di gestione degli enti coinvolti.

A fronte di ciò, l'ANCI valuta positivamente i contenuti del provvedimento del Governo sugli interventi immediati per il superamento dell'emergenza che prevede da subito un differente ruolo rispetto alla gestione delle emergenze in passato da far esercitare ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma, i quali - indicati come Commissari delegati - possono avvalersi dei Sindaci adottando idonee modalità di coordinamento per le attività di ricostruzione. Ci sono quindi le condizioni per la costituzione di quelle "*cabine di regia*" invocate in altre occasioni e che meglio di qualunque misura straordinaria e sostitutiva, riesce a rispondere alle emergenze che provengono dai cittadini.

Al contempo si evidenziano alcune lacune al provvedimento rilevate da più parti, che l'Associazione auspica siano colmate in sede di conversione.

In particolare, se i Presidenti delle Regioni sono indicati come commissari delegati, il **ruolo dei Sindaci** in relazione alla co-decisione rafforzata, deve essere maggiormente esplicitato.



Le fonti finanziarie poi, da cui reperire le risorse necessarie per la ricostruzione, non sono esaustive, in quanto molte sono ancora le risorse necessarie.

Inoltre, nel prevedere le prime misure in favore delle imprese, la ricostruzione degli edifici, dei beni artistici, delle scuole, sono escluse azioni più ambiziose e strutturali a favorire la reale ripresa; e in merito alla deroga del patto di stabilità interno il **“miglioramento” complessivo per un importo pari a 40 milioni di euro risulta insufficiente¹.**

E' necessario individuare **risorse sostitutive** per i Comuni a copertura delle previste mancate entrate, causate dall'impossibilità di procedere alla riscossione ovvero in conseguenza del minor gettito relativo alla diminuzione delle utenze, dei corrispettivi di prestazione individuale, legati al calo delle utenze, ad un calo delle imposte dirette ed indirette e del gettito delle imposte e tasse locali, in sostanza dalla paralisi delle attività civili e produttive.

In tal senso, si può prevedere il trasferimento integrativo pari al consuntivo dell'anno 2010 aumentato di un quantum anche in percentuale da concordare.

I Comuni interessati dal sisma hanno necessità di **disporre di nuovo personale** anche straordinario per un periodo temporaneo e definito per la gestione della fase post emergenza che non sia a carico dei singoli bilanci comunali e di corrispondere compensi per il lavoro straordinario effettivamente svolto come autorizzato per tutto l'anno 2012, anche in deroga ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale e locale.

E' indispensabile prevedere modalità di intervento dirette da parte dei Sindaci, come nell'esperienza maturata del processo di ricostruzione regolato nella legge 61 del 1998 relativa agli **interventi di ripristino e ricostruzione per il rientro nelle**

¹ Facendo una stima solo per l'insieme dei Comuni della Regione Emilia Romagna per l'anno 2012 servirebbe un “miglioramento” pari a 90 milioni di euro.



abitazioni, delle famiglie le cui unità immobiliari siano state classificate quali strutturalmente agibili, ma che necessitano di interventi perché vulnerabili o per ripristinare totalmente la funzione abitativa.

In particolare, è necessario prevedere anche **interventi sui danni medi e lievi** e l'individuazione di modalità di sostegno finanziario che rendano appetibile l'intervento di ripristino anche per unità immobiliari singole.

AFFRONTARE L'EMERGENZA E PIANIFICARE LA RICOSTRUZIONE

Nella fase emergenziale è prioritario rispondere alle esigenze delle famiglie sfollate attraverso la "*ricostruzione e riparazione delle abitazioni*". Ma la distruzione di intere località, frazioni, o importanti settori se non interi centri storici, riguarda una **dimensione più complessiva** che va considerata in ordine al ripristino delle condizioni per vivere la comunità locale. Per tale motivo superata l'emergenza è necessario prevedere successivi **provvedimenti dedicati alla sola ricostruzione**.

E' necessario inoltre prevedere, nell'ambito della gara di solidarietà che si è avviata tra Comuni italiani a sostegno dei territori colpiti dal sisma, che **gli interventi a favore di progetti per la ricostruzione, possano essere considerati in deroga al computo previsto dal patto di stabilità interno** e che le Province particolarmente colpite dal sisma con una percentuale di danni elevata possano essere considerate "**Zona Franca urbana**" nei termini di legge affinché dispongano di una serie di incentivi di natura fiscale nel tempo al fine di consentire la ripresa alle attività che versano in gravissime difficoltà.

Auspichiamo a conclusione di quanto esposto, che il **processo che lega la fase dell'emergenza a quella della ricostruzione**, preveda da subito un confronto continuo e costante con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. E' infatti importante basare adesso un forte coordinamento tra Protezione Civile, Regioni,



Province e **Comuni** al fine di permettere un graduale passaggio dalla fase di gestione emergenziale ordinarietà amministrativa.

TERREMOTO E BENI CULTURALI

Ad un mese dal terremoto del 20 maggio è possibile poi fare una prima disamina dei dati relativi al danno subito dai beni culturali. Il bilancio dei danni, ancora parziale, dato che molti comuni, diocesi e privati non sono stati ancora in grado di inviare il quadro completo delle segnalazioni relative ai beni culturali di loro proprietà, è drammatico. Alla data del 17 giugno sono arrivate dalle quattro province di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia, 1335 segnalazioni di danni a beni mobili ed immobili tutelati ai sensi del codice dei Beni Culturali.

Le segnalazioni (spesso inerenti i danni causati sia dal primo sia dal secondo sisma sullo stesso edificio) hanno riguardato 239 immobili di proprietà pubblica, 382 di appartenenza diocesana, 90 di proprietà privata e 25 archivi pubblici (comunali e statali)².

Il sisma ha provocato incendi danni nella **città Mantova**: dalla basilica palatina di Santa Barbara annessa a palazzo Ducale al museo Diocesano a Palazzo Te, insieme ad altri musei cittadini come Palazzo di San Sebastiano, Palazzo della Ragione e Tempio di San Sebastiano.

Data la gravità e la dimensione del problema e nonostante l'obbligata ripartenza dovuta al secondo evento sismico **è opportuno prevedere** nel provvedimento in esame, un puntuale articolo circa gli interventi a favore degli edifici storico-artistici distrutti o danneggiati dal terremoto anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato al presente decreto.

² Dati Ministero Beni Culturali



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

SOMMARIO

1. Interventi per le scuole	
2. Tutela dei lavoratori stranieri nelle aree colpite dal sisma	
3. Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici.....	
4. Interventi necessari per i Piccoli Comuni.....	
5. Modifiche riguardante il personale.....	
6. Riduzione degli obiettivi del patto per il 2012.....	
7. Riduzione degli obiettivi del patto per il 2013-2014.....	
8. Sospensione della sanzione del patto per il 2011.....	
9. Esclusione dal patto “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate” e dei contributi da altri soggetti.....	
10. Esclusione dal patto dei contributi per i soggetti che erogano a favore dei comuni terremotati.....	
11. Integrazione FSR per mancati introiti dovuti a sospensione tributi ed esclusione IMU.....	
12. Riduzione IMU 50%.....	
13. Deroga al limite indebitamento.....	
14. Aumento limite anticipazione tesoreria e pagamento interessi a carico dello Stato.....	
15. Pagamento rate BOC.....	
16. Sospensione di un anno delle rate mutui e finanziamenti.....	34
17. Proroga al 31 dicembre.....	35
18. Integrazione del differimento dei termini per adempimenti comunali.....	36
19. Altri	37



1.

Art. 5

(Ulteriori interventi a favore delle scuole)

All'art. 5, comma 1, primo periodo, sostituire la frase: "previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni," Con la seguente: "previa intesa con la Conferenza Unificata,..."

MOTIVAZIONE

Si tratta di risorse da destinare alle scuole danneggiate dal sisma, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico o la ricostruzione, è pertanto necessario che gli interventi siano concordati con gli enti proprietari degli edifici scolastici: Comuni e Province e che dunque l'intesa sia sancita in sede di Conferenza Unificata.

Art. 5

Ulteriori interventi a favore delle scuole)

All'art.5, comma 1, primo periodo aggiungere alla frase: " messa in sicurezza, all'adeguamento " Inserire la seguente: " o miglioramento sismico"

MOTIVAZIONE

Per rendere la norma più Coerente col punto 3 del dispositivo contenuto nell'ordinanza del 16/6/2012 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione.



Art. 5

(Ulteriori interventi a favore delle scuole)

All'art. 5, comma 1, eliminare il secondo periodo ed aggiungere il seguente:

“La CCDDPP è autorizzata a concedere i finanziamenti direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui al comma 2 art. 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati.”

MOTIVAZIONE

Le risorse infatti sono attualmente presso la Cassa Depositi e Prestiti, per cui il passaggio diretto a Comuni e Province ridurrebbe sensibilmente i tempi di assegnazione e di avvio dei lavori.

Inoltre le finalità specifiche dell'articolo 5, si riferiscono alla tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dal sisma ed a tal fine vengono destinate risorse per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici. E' evidente che si tratta di interventi che richiedono rapidità di esecuzione ed al tempo stesso immediata disponibilità di risorse. Solo l'assegnazione diretta dei finanziamenti agli enti proprietari degli immobili potrà consentire un immediato avvio degli interventi necessari ed una rapida conclusione degli stessi. Una modalità di assegnazione che ha dimostrato la sua validità ed efficacia nel Primo Programma Stralcio, dove si è constatata una riduzione significativa dei tempi di avvio ed esecuzione dei lavori.

IN ALTERNATIVA



Art. 5

(Ulteriori interventi a favore delle scuola)

All'art. 5, comma 1, alla fine del secondo periodo Aggiungere la seguente frase: "che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui al comma 2 art. 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati."

MOTIVAZIONE

Il passaggio diretto delle risorse da parte del MIUR a Comuni e Province ridurrebbe sensibilmente i tempi di assegnazione e di avvio dei lavori. Inoltre le finalità specifiche dell'articolo 5, si riferiscono alla tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dal sisma ed a tal fine vengono destinate risorse per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici. E' evidente che si tratta di interventi che richiedono rapidità di esecuzione ed al tempo stesso immediata disponibilità di risorse. Solo l'assegnazione diretta dei finanziamenti agli enti proprietari degli immobili potrà consentire un immediato avvio degli interventi necessari ed una rapida conclusione degli stessi. Una modalità di assegnazione che ha dimostrato la sua validità ed efficacia nel Primo Programma Stralcio, dove si è constatata una riduzione significativa dei tempi di avvio ed esecuzione dei lavori.

Art. 5

Ulteriori interventi a favore delle scuole



All'art. 5, comma 2, dopo le parole: “ a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma...” Aggiungere “... e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti, ...”

MOTIVAZIONE

E' necessario che i nuovi piani di edilizia scolastica che si renderanno necessari a seguito degli eventi calamitosi determinati dal sisma siano predisposti ed approvati dalle Regioni, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti, i Comuni per le scuole materne, elementari e medie (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e le Province per quelle di istruzione secondaria di secondo grado, come previsto dalla legge 23/96 .

2.

Articolo 8

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

All'articolo 8, dopo il comma 15 aggiungere il seguente

Comma 16. Sono sospesi, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, i termini per la presentazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs 286 del 1998, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, in scadenza o scaduto da non più di sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, da parte dei cittadini stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma. Fino al rilascio dei permessi di soggiorno rinnovati, sono prorogati gli effetti e l'efficacia dei permessi di soggiorno in scadenza o scaduti di cui al presente comma.



All'articolo 8, dopo il comma 16 aggiungere il seguente

Comma 17 "E' sospesa fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, la decorrenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 22 comma 11 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) per i lavoratori stranieri che, svolgendo attività lavorativa nelle aree colpite dal sisma, abbiano perso il posto di lavoro per motivi a questo legati."

All'articolo 8, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

Comma 18 "Per i lavoratori stranieri residenti o domiciliati nelle aree colpite dal sisma è sospeso, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'obbligo del pagamento del contributo per la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 1, comma 22, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94 e ai sensi del decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'articolo 8, dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

Comma 19 "E' sospeso, fino a cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'obbligo del possesso del certificato di idoneità abitativa per gli alloggi dei lavoratori stranieri situati nelle aree colpite dal sisma, necessario secondo le disposizioni del D.Lgs 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione) ai fini del ricongiungimento familiare, del rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo e della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato".

MOTIVAZIONI



Il terremoto dell'Emilia Romagna ha colpito uno dei centri pulsanti della produttività del nostro Paese, una zona di industrie e imprese artigianali che vede una forte presenza di lavoratori stranieri residenti. Cittadini che come gli altri hanno pagato in termini di perdita di lavoro, alloggio e in termini di vittime e a tutela dei quali l'ANCI presenterà una serie di emendamenti al decreto legge 74 del 6 giugno.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza è necessario sospendere da una parte il termine per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, dall'altra, il termine utile a trovare un'altra occupazione per quanti in occasione del terremoto abbiano perso il posto di lavoro. L'adozione di queste misure è coerente con lo spirito del decreto in oggetto, volto a sostenere il lavoro e la ripresa economica delle zone colpite dal sisma. Tali emendamenti mirano a tutelare i lavoratori stranieri che verrebbero penalizzati nel proprio diritto al permesso di soggiorno regolare con la conseguenza di dover lasciare il nostro Paese a causa di una calamità naturale evidentemente imprevedibile.

Coerentemente con la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma, disposta con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012, l'ANCI ritiene necessario esplicitare anche la sospensione del contributo sul rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, fino a cessazione dello stato di emergenza.

È infine necessario sospendere il requisito di idoneità alloggiativa delle abitazioni dei cittadini stranieri residenti o dimoranti nelle zone colpite dal sisma, requisito necessario per il ricongiungimento familiare, il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo e la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

La ripresa della decorrenza di tali termini non può precedere la cessazione dello stato di emergenza, quando sarà ripristinata una situazione che si avvia verso l'ordinaria di ripresa delle attività, poiché è a partire da quel momento che il cittadino straniero residente nelle zone colpite dal terremoto avrà la possibilità di iniziare la ricerca di un nuovo lavoro, dare seguito alle pratiche necessarie per



chiedere il rinnovo e il rilascio del permesso di soggiorno e pagare la relativa tassa e infine per disporre di un alloggio adeguato per soddisfare il criterio di idoneità alloggiativa richiesto dal testo unico sull'Immigrazione.

3.

Articolo 8

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

All'articolo 8 dopo il comma 19 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 8 bis (Salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali interessati dagli eventi sismici)

1. Ai Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Rovigo sono concessi, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, trasferimenti erariali aggiuntivi, a titolo compensativo delle minori entrate conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.
2. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui al presente articolo, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di cui al precedente comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 viene destinata una quota pari ad euro 50 milioni della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente



assegnate al Fondo strategico per il sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b- bis) del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.

Art. 9

(Differimento di termini per gli enti locali)

Dopo la parola “differimento” di cui al titolo dell’art. 9 aggiungere le seguenti: “e sospensione”

MOTIVAZIONE:

L'emendamento è di sospensione dei termini previsti per le gestioni associate obbligatorie per i piccoli comuni interessati dal sisma.

Art. 9

(Differimento e sospensione di termini per gli enti locali)

All'articolo 9, aggiungere il seguente comma 2:

“Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono sospesi i termini relativi all’obbligo delle gestioni associate delle funzioni comunali indicati dall’art. 29, commi 11 e 11 bis, del decreto legge 29



dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n.14”.

MOTIVAZIONE:

Appare evidente che, per i piccoli Comuni coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio, le scadenze previste (già a partire dal 30 settembre prossimo) dalla vigente normativa in materia di gestioni associate obbligatorie (art. 16 della legge 148/2011 e art. 14 della legge 122/2010) possano essere molto difficilmente rispettate.

Il mancato rispetto di tali termini, ove non sospesi, potrebbe inoltre pregiudicare la posizione dei singoli Comuni obbligati alla gestione associata, rendendoli di fatto inadempienti alla normativa e potendo compromettere eventuali assegnazioni future di fondi per l'associazionismo.

5.

Articolo 18

(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

All'articolo 18 dopo il comma 5 è aggiunto il nuovo seguente comma:

“6. I Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono autorizzati a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasione stipulati nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 della presente legge.”

All'articolo 18 dopo il comma 6 è aggiunto il nuovo seguente comma:



“7. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse all’espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli artt. 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/01, all’art.1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Articolo 18

(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

All’articolo 18 è aggiunto un nuovo articolo: *18-bis*

“18 – bis. Le disposizioni contenute nell’art. 9, comma 1 e 2 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti degli Enti Locali, individuati nell’allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle risorse necessarie a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.”

MOTIVAZIONI

A seguito delle politiche di contenimento dei costi del personale perseguite dal 2010 il Fondo delle risorse decentrate oltre ad essere soggetto ad un limite complessivo, ovvero quello registrato nel 2010, è poi proporzionalmente ridotto in funzione delle cessazioni dal servizio che si registrano nell’arco temporale 2010-2013. Lo stato di



emergenza, tuttavia, sta richiedendo l'intervento massivo e prolungato del personale in servizio presso gli enti locali coinvolti dal sisma, al fine di garantire la corretta gestione dello stato di emergenza e di fronteggiare l'attività ordinaria anche mediante l'attivazione di progetti di riorganizzazione. L'insieme di queste attività richiede la corresponsione di emolumenti accessori (turno, reperibilità etc.) in quantità superiori a quelle ordinariamente gestite e finanziate dal Fondo delle risorse decentrate.

Articolo 18

(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

All'articolo 18 è aggiunto un nuovo articolo: *18-ter*

“18-ter. Le disposizioni di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti degli Enti Locali, individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli altri enti associativi cui gli stessi aderiscono, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario, e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato in quanto le attività connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici potrebbero implicare la necessità da parte degli enti di effettuare assunzioni e sostenere spese di personale, connesse,



ad esempio, alla realizzazione di verifiche tecniche di agibilità degli edifici, alla realizzazione di attività di controllo del territorio per evitare fenomeni di microcriminalità e di assistenza sociale nei confronti di soggetti fragili, che potrebbero determinare uno sforamento dei limiti definiti dal vigente ordinamento relativamente al contenimento delle spese di personale e relativamente alle assunzioni con contratti flessibili.

Articolo 18

(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

All'articolo 18 è aggiunto un nuovo articolo: *18-quater*

“18-quater. All'articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: “I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti, non operano le ritenute alla fonte.”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario per chiarire che la sospensione del versamento della contribuzione può operare anche su richiesta del lavoratore.

Articolo 18

(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

All'articolo 18 è aggiunto un nuovo articolo: *18-quinquies*



“18-quinquies. In riferimento agli straordinari eventi sismici interessanti i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impossibilitati in via assoluta ad eseguire la prestazione lavorativa, le relative giornate di assenza sono riconosciute a titolo di permessi straordinari retribuiti, ulteriori rispetto a quelli previsti ad altro titolo dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende indispensabile per consentire ai pubblici dipendenti di vedersi riconosciuto un permesso ulteriore rispetto a quelli definiti dai vigenti contratti di lavoro, a garanzie del proprio reddito, e per evitare situazioni fortemente sperequative tra i dipendenti pubblici ed i dipendenti delle aziende private, per i quali per far fronte alla situazione eccezionale che ha determinato l'impossibilità di rendere la prestazioni lavorativa, è stato attivato lo strumento della cassa integrazione in deroga.

Articolo 18

(Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni)

All'articolo 18 è aggiunto un nuovo articolo: *18-sexies*

“18-sexies. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici ed agevolare la ripresa delle attività ordinarie, il Ministero dell'Interno può disporre l'utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 a supporto degli Enti Locali individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, delle Unioni di comuni e degli



altri enti associativi cui gli stessi aderiscono. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, in deroga alle vigenti disposizioni che stabiliscono limitazioni e divieti in materia di spese ed assunzioni di personale.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato perché la situazione di straordinaria emergenza in cui versano i Comuni colpiti dai recenti eventi sismici richiede un maggiore impegno da parte degli stessi, direttamente coinvolti e responsabili delle attività necessarie per fronteggiare le emergenza e ripristinare la gestione ordinaria; si rende necessario dunque il contributo di ulteriori professionalità specialistiche, già presenti nel sistema pubblico, quali i segretari comunali in disponibilità, in grado di fornire un valido e qualificato supporto all'attività amministrativa degli enti.

6.

Riduzione degli obiettivi del patto per il 2012


All'articolo 7

Al comma 1 dell'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole “40 milioni” sono sostituita da “90 milioni”
- b) al secondo periodo le parole “50 milioni” sono sostituita da “100 milioni”

MOTIVAZIONE

Si segnala che il “miglioramento” complessivo per un importo pari a 40 milioni, dei saldi del patto di stabilità per l'insieme dei Comuni terremotati della Regione Emilia – Romagna per l'anno 2012, è ritenuto, in considerazione del reale ammontare dei



danni subiti e della necessità di intervento da parte dei comuni, sia insufficiente. Si ritiene che, sarebbe adeguato un “miglioramento” pari a 90 milioni.

7.

Riduzione degli obiettivi del patto per il 2013-2014

All'articolo 7 aggiungere il seguente comma

“Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per gli anni 2013 e 2014, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1 conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a quello raggiunto nel 2012.”

In alternativa

“I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono per gli anni 2012-2013 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista pari a zero.”

Conseguentemente:

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Motivazione

Sarebbe indispensabile che fin da ora, i saldi del patto di stabilità per gli anni 2013 e 2014, vengano rideterminati per un importo pari a quello fissato per il 2012. In alternativa, si potrebbe prevedere che per gli anni 2012, 2013 e 2014, per questi Comuni, il saldo del patto di stabilità sia portato a zero, come per i Comuni virtuosi.

8.



Sospensione della sanzione del patto per il 2011

All'articolo 7 aggiungere il seguente comma

“Ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1 non si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011 ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.”

Motivazione

Sarebbe ragionevole stabilire che gli enti compresi tra quelli terremotati (allegato 1 al DM 1/6/2012), che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità, siano esclusi dalla applicazione delle sanzioni.

9.

Esclusione dal patto “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate” e dei contributi da altri soggetti

All'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

“Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 2 e da altri soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare spese connesse al terremoto e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

Motivazione

Si ritiene opportuno, al fine di rendere più chiara la normativa, che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio/2012, venga esplicitamente precisato che, ai fini dei conteggi del patto di stabilità, si applicano le modalità previste dall'articolo 31, comma 7, della legge 183/2011. Questa disposizione stabilisce l'esclusione dai conteggi del patto, delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province ed ai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello



stato di emergenza. Il chiarimento dovrebbe riguardare l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Inoltre si chiede l'esclusione dal patto di stabilità delle entrate e delle spese sostenute dai Comuni terremotati a seguito di donazioni di privati e di soggetti pubblici che intendono aiutare finanziariamente gli enti nel realizzare interventi connessi al terremoto.

10.

Esclusione dal patto dei contributi per i soggetti che erogano a favore dei comuni terremotati

All'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

“Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati i contributi devoluti da Regioni, Province, Comuni e Associazioni ai territori colpiti dagli eventi sismici”

Motivazione

Si ritiene opportuno escludere dai vincoli del patto di stabilità interno, le possibili elargizioni da parte di Regioni, Province, Comuni e Associazioni ai comuni colpiti da eventi sismici.

11.

Integrazione FSR per mancati introiti dovuti a sospensione tributi ed esclusione IMU

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma

“Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo Sperimentale di Riequilibrio a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito Decreto



del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo accordo presso la Conferenza Unificata *** /Stato-città e autonomie locali”

Conseguentemente

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Motivazione

La sospensione del pagamento di tutti i tributi ai cittadini colpiti dagli ultimi eventi sismici comporta una riduzione delle entrate ai Comuni i quali devono comunque far fronte alle aumentate esigenze del territori.

L'emendamento ha l'intento di non gravare i comuni e conseguentemente i cittadini della riduzione di entrate e della connessa esigenza di aumentare i servizi.

12.

Riduzione IMU 50%

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma

Per l'anno 2012 l'imposta municipale propria, fatte salve le esenzioni di cui al comma 3 ultimo periodo, è dovuta nella misura del 50% e conseguentemente non si applicano la riserva statale sul gettito e il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 23 dicembre 2011, n. 214.

Motivazione

In considerazione del terremoto, gli edifici e le aree edificabili compresi nelle aree dei comuni terremotati, hanno subito un forte deprezzamento. In considerazione di ciò, appare opportuno che il carico dell'IMU per gli immobili non danneggiati dal sisma si riduca al 50%.



13.

Deroga al limite indebitamento

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma

“I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre mutui per finanziare interventi connessi al terremoto in deroga a quanto stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Motivazione

Al fine di consentire agli enti di dare copertura finanziaria agli interventi a proprio carico di opere connesse al terremoto, si ritiene indispensabile che i mutui contratti per finanziare interventi connessi al terremoto, possano essere contratti in deroga ai limiti all'indebitamento stabiliti dalla attuale normativa (articolo 204 del d.lgs 267/2000 come modificato dall'articolo 8 della legge 183/2011: il quale stabilisce che il rapporto interessi passivi/entrate correnti per gli anni 2012, 2013 e 2014 non deve superare rispettivamente l'8%, il 6% e il 4%).

14.

Aumento limite anticipazione tesoreria e pagamento interessi a carico dello Stato

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

Per i comuni terremotati il limite di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è innalzato, **per gli anni 2012 e 2013**, ai **sei dodicesimi** delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli fino alla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi. Gli interessi relativi alla quota anticipata che ecceda la misura ordinaria di cui al citato testo unico, sono rimborsati dallo Stato entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa certificazione del Comune. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita l'Anci, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di



conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e i contenuti della certificazione.

Motivazione

La sospensione dei versamenti dell'IMU e degli altri tributi (Tosap, Tarsu, imposta pubblicità, ecc), unitamente al rallentamento di tutta una serie di entrate comunali (esempio: oneri di urbanizzazione, rette e tariffe, sanzioni codice strada, ecc) sta creando notevolissimi problemi di cassa. Il ricorso alla anticipazione di cassa è regolamentato dall'articolo 222 del Tuel che fissa il massimo della anticipazione di cassa ai 3/12 delle entrate correnti. Questo limite massimo per l'anno in corso e per il prossimo potrebbe essere elevato ai 6/12.

15.

Pagamento rate BOC

All'articolo 8, comma 1, punto 9) aggiungere infine la seguente frase:

“ Sono attivate procedure concorsuali finalizzate a trattare con le banche la possibilità di definire proroghe al pagamento B.O.C. emessi a fermo”.

Motivazione

I Boc - Buoni obbligazionari comunali - sono titoli emessi dall'ente locale per finanziare un determinato investimento. Tale investimento deve essere certo e definito sin dall'emissione del titolo. In sostanza, l'emissione dei Boc deve essere finalizzata esclusivamente al finanziamento di un progetto specifico e ben determinato e corredata da un piano di ammortamento finanziario le cui rate devono essere comprensive, fin dal primo anno, di quota capitale e quota interessi. Vista la natura di questo strumento, si ritiene opportuno dare la possibilità a banche e Comuni di trattare per definire proroghe alle scadenze di pagamento stabilite.

16.

Sospensione di un anno delle rate mutui e finanziamenti



All'articolo 8, comma 1, dopo il punto 9) aggiungere il seguente:

“9)- bis. In ogni caso è sospeso fino al 31 dicembre 2012 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi.”

Motivazione

Vista la disponibilità espressa da alcuni istituti bancari a fornire, attraverso una proroga ulteriore dei termini connessi alla scadenza dei pagamenti di mutui e prestiti, supporto alle popolazioni colpite dal terremoto, si propone un emendamento che recepisca il proposito.

17.

Proroga al 31 dicembre

All'articolo 8, comma 1:

Sostituire le parole “30 settembre 2012” con le parole “31 dicembre 2012”.

Motivazione

Si reputa necessario che la sospensione dei termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali sia prolungata per un lasso di tempo tale da consentire una minima ripresa delle attività economiche del territorio attualmente devastato.

18.

Integrazione del differimento dei termini per adempimenti comunali

Articolo 9

All'articolo 9 aggiungere le seguenti lettere:

3) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n. 216;



4) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'art. 1 commi 166 e 167 della Legge 266 del 2005.

19.

Altri:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e coordinamento dei Presidenti delle regioni)

All'articolo 1 il comma 5 dopo le parole " gli interventi stessi." È aggiunto il seguente periodo: " *A tal fine I Presidenti delle regioni istituiscono Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti*".

Articolo 4.

(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale)

All'articolo 4 comma 1 dopo le parole: " comma 2, " eliminare le seguenti parole: "d'intesa fra loro,"

All'articolo 4 comma 1 lettera a) dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti parole: "gli edifici municipali e"

All'articolo 4 comma 2 dopo le parole: "comma 2," inserire la seguente parola: "anche"

All'articolo 4 articolo 5 è **eliminato il seguente periodo**: "Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per il territorio".



Articolo 5.

(Ulteriori interventi a favore delle scuole)

Dopo l'articolo 5 è inserito un nuovo articolo: *5 bis (Ulteriori interventi a favore degli edifici storico-artistici)*

Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e sostenere la ripresa e la valorizzazione dei beni storico artistici nelle aree colpite dal sisma, previa intesa con la Conferenza unificata, il Presidente della regione adotta un piano d'interventi in sede di comitato interistituzionale di cui all'articolo 1 comma 5 finalizzato al coordinamento degli interventi anche nei Comuni non contemplati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il piano è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 comma 1

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e coordinamento dei Presidenti delle regioni)

All'articolo 1 il comma 5 dopo le parole " gli interventi stessi." È aggiunto il seguente periodo: " *A tal fine I Presidenti delle regioni istituiscono comitati istituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti*".

Articolo 8.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

All'articolo 8 comma 1 punto 3) dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti parole: "di quelle di natura extratributaria".

